



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione

vista l'istanza di chiarimento in data 5.12.2023 del Prof. delegato dr. Boccardo;
rilevato che il procedimento esecutivo recante num. r. g. e. 954/2017 è stato riunito al procedimento esecutivo recante num. r. g. e. 1137/2013 con provvedimento del 22.09.2017;
rilevato che nel procedimento esecutivo recante r. g. e. 1137/2013, con provvedimento del 11.05.2016 a firma del Giudice, Dott. Moroni è stato nominato il Dott. Mauro Boccardo in qualità di Professionista Delegato;
rilevato che nel procedimento esecutivo recate num. r. g. e. 954/2017, con provvedimento del 30.11.2023 a firma del G.O.T., Dott.ssa F. Alonzo è stata nominata la Dott.ssa Silvia Merlo in qualità di Professionista Delegato;
ritenuto opportuno per ragioni di economicità processuali, procedere alla revoca della nomina della Dott.ssa Silvia Merlo;

P. Q. M.

Il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Paola Demaria,

- Revoca la nomina a Professionista Delega della Dott.ssa Silvia Merlo di cui al provvedimento a firma del G. O. T., Dott.ssa F. Alonzo del 30.11.2023;
- Nomina Professionista Delegato il **Dott. Mauro Boccardo con studio in Bosconero (TO), Via Trieste n.61 Banca d'appoggio: Banca BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, agenzia 1 di Torino;**
- Conferma per il resto il provvedimento del 30.11.2023 a firma del G.O.T., Dott.ssa F. Alonzo.

Si comunichi alle parti e ai Professionisti Delegati.

Torino, 14.12.2023

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Paola Demaria

relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 13) della presente ordinanza

2) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica asincrona** ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12 e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;

3) dispone che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;

4) dispone che il delegato indichi nell'avviso di vendita - qualora l'immobile sia destinato ad abitazione del debitore e del suo nucleo familiare - che l'aggiudicatario potrà richiedere di attuare l'ordine di liberazione a mezzo del custode, nelle forme di cui all'art. 560 c.p.c., al momento del saldo prezzo; le spese di liberazione saranno in tal caso a carico della procedura;

5) nomina gestore della vendita la società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.**

6) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

7) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

8) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;



9) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;

10) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.tribunale.torino.it www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it;

11) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore precedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;

12) dispone che il creditore di cui al punto 11) versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;

13) dispone che le visite degli immobili richieste dagli interessati, siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;

14) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperto presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;

15) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

16) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC;



17) dispone che il professionista completi le operazioni delegate entro il termine di 24 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

NOMINA DEL CUSTODE
E ORDINE DI LIBERAZIONE

Il giudice,

visti l'art. 559 c.p.c. e l'art. 560 c.p.c., come modificato dal D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni nella Legge 11.2.2019 n. 12, ed ulteriormente modificato dalla Legge 28.2.2020 n. 8 e rilevato che contestualmente alla delega è obbligatoria la sostituzione del debitore nella custodia;

preso atto che dalla relazione dell'esperto emerge l'occupazione degli immobili da parte di terzo che non risulta avere titolo opponibile alla procedura,

ritenuto pertanto che debba provvedersi alla sostituzione del debitore nella custodia ed all'ordine di liberazione degli immobili;

nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, lo stesso delegato

ordina la liberazione degli immobili pignorati, siti in Santena via Garibaldi 6 F.16 part.198 sub 35 piano 2 ,

ingiunge al terzo occupante di rilasciare l'immobile di cui in premessa nella disponibilità del custode, libero da persone e cose, non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza;

dispone che il custode richieda la notificazione del provvedimento di liberazione, nei confronti del terzo occupante, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

dispone che in caso di mancato spontaneo rilascio il custode provveda a fissare la data di accesso per il rilascio nel termine dei successivi trenta giorni, dandone comunicazione all'occupante con le modalità ritenute più opportune;

dispone che in caso di inottemperanza il custode provveda a fissare l'ultimo accesso entro il termine dei successivi sessanta giorni, previo accordo con gli ausiliari ed avvalendosi della Forza Pubblica, secondo le modalità indicate dalla Prefettura di Torino nel documento del 2 novembre 2016 depositato in Cancelleria;

autorizza il custode ad avvalersi inoltre dell'unità sanitaria o di altri ausiliari (quali Servizi Sociali territorialmente competenti, fabbro, accalappiacani ecc.) al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per preservare le ragioni dei creditori o dell'aggiudicatario ed assicurare, ove necessario, l'adeguata assistenza ai soggetti presenti nell'immobile;

dispone che, quando nell'immobile si trovano beni mobili o documenti, il custode intimi alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano



appartenere di asportarli, assegnando il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza;

dispone che, qualora l'asporto non sia eseguito nel termine assegnato, i beni o i documenti siano considerati abbandonati ed il custode provveda allo smaltimento o alla distruzione;

dispone che il custode rediga sintetico processo verbale delle operazioni e provveda a depositarlo in via telematica.

dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 800,00 a carico del creditore fondiario se intervenuto o, in mancanza, del creditore precedente;

rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in cancelleria.

Si comunichi al delegato e al custode.
Torino, 30/11/2023

Il Giudice dell'Esecuzione
(dr.ssa Francesca Alonzo)



